

Art. 14

(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,” sono sostituite dalle seguenti: “, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017”;
- b) le parole: “e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi” sono sostituite dalle seguenti: “, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017”;
- c) le parole: “e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi” sono sostituite dalle seguenti: “, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017”;
- d) le parole: “e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016” sono sostituite dalle seguenti: “e a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017”.

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente: “2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6, lettera a), le parole: “e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016” sono sostituite dalle seguenti: “a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017”;
- b) al comma 6 lettera b) le parole: “e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016” sono sostituite dalle seguenti: “a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017”;
- c) al comma 6 lettera c) le parole: “a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016” sono sostituite dalle seguenti: “a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017”.

4. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

“9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sito web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al primo periodo. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

9-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-bis, entro il 28 febbraio 2014, per ciascun ente locale, sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

9-quater. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato, entro l'esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal



beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento.”.

5. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole “«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»” sono sostituite da “«<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>»”;

6. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: “è tenuto ad inviare” sono inserite le seguenti “utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>”;
- b) la parola “sottoscritta” è sostituita dalle seguenti: “firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;
- c) dopo le parole “di cui al comma 19.” è inserito il seguente periodo “La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;
- d) al quarto periodo le parole “, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti” sono soppresse.

7. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole “a decorrere dall'anno 2009” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dall'anno 2011”;
- b) al secondo periodo, le parole “negli anni 2007 e 2008” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2009 e 2010” e le parole “del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011”.

8. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti “15 marzo”.

9. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti “1° marzo” e le parole “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “15 marzo”.

10. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 e al comma 2 le parole: “15 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno”;
- b) al comma 1 e al comma 2 le parole: “sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “mediante il sito web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> appositamente predisposto”;
- c) al comma 5, le parole: “10 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “10 luglio”.

11. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “di concerto con il Ministro dell'interno e” sono soppresse;
- b) l'ultimo periodo è soppresso.

12. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

- a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;



- c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

13. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 12. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

14. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

15. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 13, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

